CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 14/11/2012

Oggetto: formazione obbligatoria dei lavoratori e dei preposti sulla sicurezza sul lavoro – Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Circolare numero: 026/2012

In sintesi
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in vigore dal 26 gennaio 2012, ha introdotto importanti novità in materia di obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Approfondimento
La Conferenza Stato - Regioni ha emanato tre Accordi sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro che apportano delle profonde innovazioni sui contenuti formativi previsti dal testo Unico della Sicurezza (Dlgs. n. 81 del 2008).
L'obbligo di formare ed informare si applica a tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che impiegano lavoratori subordinati ed equiparati ai sensi dell'art. 2, Dlgs. n. 81 del 2008.
Le novità riguardano principalmente la formazione obbligatoria dei seguenti soggetti:

1. datori di lavoro in qualità di RSPP.
2. lavoratori;

Analizziamole separatamente:

1. Il percorso formativo e l'aggiornamento dei LAVORATORI

Preme innanzitutto sottolineare che, la norma fa rientrare nella definizione di "lavoratore" ogni "*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione…" (per esempio: co.co.pro., stagisti, tirocinanti…)*

Il nuovo percorso formativo prevede:

- Formazione generale: 4 ore per tutti i settori (qualunque sia il codice Ateco e livello di rischio);
- Formazione specifica (in aggiunta a quella generale): 4, 8 o 12 ore (in base al livello di rischio distinto per codice Ateco e livello di rischio);
- Formazione per preposti: 8 ore;
- Formazione dei dirigenti: 16 ore;

E' previsto un aggiornamento di 6 ore con periodicità quinquennale; mentre per i neo assunti il percorso formativo deve essere attivato anteriormente o contestualmente all'assunzione e deve essere concluso entro 60 giorni da tale data.

2. Il percorso formativo e l'aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che assumono l'incarico di RSPP

I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione nella propria azienda devono effettuare un percorso formativo di durata variabile (16, 32 o 48 ore) a seconda del livello di rischio dell'attività (BASSO, MEDIO o ELEVATO).

Le ore previste per l'aggiornamento con periodicità quinquennale sono 6, 10 o 14 diversificate in base al rischio dell'attività.

Per evitare ogni tipo di responsabilità tutti i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare una verifica complessiva del rispetto degli obblighi formativi ed informativi previsti dal Dlgs. 81/2008 con l'aiuto del professionista incaricato per sicurezza sul lavoro.

Vi ricordiamo infine che alcuni Fondi Interprofessionali finanziano e quindi offrono la possibilità, ai datori di lavoro che aderiscono, di accedere a corsi formativi in materia di "formazione obbligatoria".

Via Zanon 16/6 - 33100 Udine tel.0432 502540
fax.0432 504902 e-mail: info@studiodemarco.it